CAMERA DEI DEPUTATI N. 1200-A

RELAZIONE DELLA III COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI ESTERI - EMIGRAZIONE)

(RELATORE DE POI)

SUL

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

nella seduta del 22 febbraio 1977 *(Stampato n. 237)*

PRESENTATO DAL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI
(FORLANI)

DI CONCERTO COL MINISTRO DELLA MARINA MERCANTILE
(FABBRI)

Trasmesso dal Presidente del Senato della Repubblica alla Presidenza della Camera il 24 febbraio 1977

—

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica popolare di Bulgaria per la navigazione marittima mercantile, firmato a Roma il 23 giugno 1975

Presentata alla Presidenza il 31 marzo 1977

ONOREVOLI COLLEGHI ! — L'accordo stipulato il 23 giugno 1975 fra Italia e Bulgaria, sulla navigazione marittima, ha una notevole importanza per le relazioni commerciali fra i due Paesi poiché, pur essendo il traffico fra di essi di non grande entità (nel 1974 il traffico mercantile dalla Bulgaria era di 260.000 tonnellate e dall'Italia verso la Bulgaria di 100.000 tonnellate), si deve considerare che il 95 per cento di esso si svolge per via marittima.

L'accordo ricalca sostanzialmente quelli dello stesso genere stipulati con i Paesi dell'Est europeo e, per quanto riguarda la Bulgaria, esso è passibile di interessanti sviluppi in conseguenza dell'accordo di cooperazione economica quinquennale, per cui esso si inquadra nel crescente rapporto

commerciale con i Paesi dell'Est europeo, che pure è necessario in questa congiuntura economica e rappresenta una interessante piattaforma per le nostre esportazioni ed i nostri traffici.

L'accordo tuttavia non è accordo di traffico ma sul trattamento da riservarsi al naviglio delle parti contraenti secondo la reciprocità e la effettiva parità di trattamento e riguarda i diritti, le tasse e le facilitazioni portuali.

Il trattamento che i due Stati si concedono non si estende, secondo l'articolo 16, all'esercizio del cabotaggio fra i porti dell'altro Stato ed alla navigazione interna; all'esercizio della pesca; all'esercizio dei servizi marittimi dei porti, delle rade e delle spiagge, ivi compresi il pilotaggio, il rimorchio, il salvataggio e l'assistenza marittima; ai privilegi concessi alle società sportive; agli incoraggiamenti all'industria delle costruzioni navali ed all'esercizio della navigazione marittima stabilita con leggi speciali; all'emigrazione ed al trasporto degli emigranti; ai porti non destinati all'utilizzazione da parte di navi straniere o destinati in tutto o in parte a navi da guerra, se occorrono particolari misure restrittive da comunicare tempestivamente.

Particolarmente interessante è il disposto dell'articolo 15 (secondo paragrafo) che prevede la stipulazione quanto più rapida di un accordo che elimini la doppia imposizione sui redditi derivanti dall'esercizio della navigazione marittima mercantile. Pure interessante per gli adattamenti futuri dell'accordo è l'articolo 17 che prevede riunioni di delegazioni delle parti, sulla base di intese tra gli organi competenti, per esaminare tutti i problemi di reciproco interesse connessi all'accordo e per concordare le possibili soluzioni.

Ciò dà la necessaria duttilità all'accordo che, per i motivi all'inizio ricordati e per la sua conformità ad accordi analoghi già approvati, si raccomanda ad una positiva valutazione dei colleghi ed all'approvazione del disegno di legge di ratifica.

DE POI, *Relatore*.

DISEGNO DI LEGGE
DEL GOVERNO

—

ART. 1.

Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica popolare di Bulgaria per la navigazione marittima mercantile, firmato a Roma il 23 giugno 1975.

ART. 2.

Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo precedente a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformità all'articolo 18 dell'Accordo stesso.

TESTO
DELLA COMMISSIONE

—

ART. 1.

Identico.

ART. 2.

Identico.